

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 2166

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, BASSANINI e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

————  
Modifica all’articolo 60 della Costituzione  
————

Onorevoli Senatori. – Nel recente dibattito sulle riforme istituzionali è stato affermato da più parti come le leggi elettorali debbano essere considerate elementi di sistema dell’impianto costituzionale della Repubblica e come sia necessario garantire una loro ampia condivisione che vada ben al di là delle contingenti maggioranze parlamentari.

Le eventuali modifiche alle leggi elettorali dei due rami del Parlamento nazionale, definendo modalità che possono pesantemente influire sulla traduzione in seggi del consenso popolare, devono pertanto scaturire non dalle convenienze della maggioranza di turno, ma da una volontà comune di definire regole in cui si riconoscano la totalità o la quasi totalità delle forze politiche.

In questo senso, se appare inappropriata una vera e propria costituzionalizzazione del sistema elettorale che stabilisca rigidamente, già all’interno della carta fondamentale, i meccanismi di elezione delle assemblee legislative nazionali, è però auspicabile che si introduca la previsione di un procedimento particolarmente «aggravato» per la modifica e l’approvazione delle leggi elettorali in grado di sottrarle alle volontà delle maggioranze parlamentari semplici le quali, come nel caso della presente legislatura e della precedente, spesso non corrispondono a reali maggioranze elettorali in termini di voto popolare. Pertanto il presente disegno di legge prevede, integrando l’articolo 60 della Costituzione, che le modifiche alle leggi elettorali siano approvate con una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Nel caso, invece, che le stesse leggi vengano approvate a maggioranza semplice, la loro entrata in vigore è differita alla seconda tornata elettorale successiva alla loro approvazione, in modo da preservare quel «velo di ignoranza» che è richiesto al legislatore in tale materia. A garanzia che le eventuali modifiche delle leggi elettorali siano approvate in base al principio della più ampia rappresentatività è previsto infine il possibile ricorso, sempre nel caso di approvazione a maggioranza semplice, al referendum confermativo con le medesime modalità previste dall’articolo 138 della Costituzione in materia di revisione costituzionale.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### Art. 1.

1. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere sottoposte a *referendum* confermativo secondo le procedure di cui all'articolo 138».